SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

(59ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la Cooperativa marinara "Garibaldi" » **(1231)** (*D'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1156
BONACINA 1156

« Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto » **(1291)** (*D'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1148, 1150, 1153, 1156
BERTOLI 1152, 1156
BONACINA 1152, 1153
BOSSO 1153, 1154
FORTUNATI 1155
FRANZA 1151
MAMMUCARI 1149, 1150, 1154
PIRASTU 1150, 1151, 1156
SALARI, *relatore* . . 1148, 1149. 1151, 1153, 1154
VALSECCHI Athos, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1153, 1154, 1155. 1156

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini, Lo Giudice e Pesenti, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Santero, Donati e Adamoli.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni e i Sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Valsecchi e Vetrone e per il tesoro Belotti.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: « Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese

artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto » (1291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Zanibelli, Biaggi Nullo, Colleoni e Radi: « Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ieri è stata sollevata qui un'eccezione che, come membro della Commissione, mi aveva colpito, vale a dire che è in corso il riesame di tutte le provvidenze che riguardano le aree economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, e che, mentre ci accingevamo ad esaminare questo grosso provvedimento, noi anticipavamo l'approvazione o la modifica di alcune norme che riguardano la stessa materia. Ma è stato poi fatto presente che ci sono ragioni di particolare urgenza, per cui sarebbe opportuno procedere all'esame di questo disegno di legge.

Ho voluto ricordare l'eccezione sollevata ieri, perchè mi aveva colpito. La Commissione è pregata di decidere subito, con cortese premura, se intende esaminare questo disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. Con le leggi nn. 646 e 647 del 1950 si dette inizio a una forma di intervento straordinario dello Stato, rispettivamente nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree depresse del centro-nord. Queste leggi, varate in un primo tempo per il periodo di cinque anni, hanno subìto varie modificazioni e la loro validità è stata portata a quindici anni. Questo quindicennio è scaduto il 30 giugno 1965. Una delle leggi modificatrici della legge n. 647 per le aree depresse del centro-nord è stata la legge 29 luglio 1957, n. 635, la quale, all'articolo 8, stabiliva delle agevolazioni tributarie a favore di iniziative industriali, artigianali, alberghiere che andassero ad installarsi nei comuni delle zone depresse con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (limite che una successiva legge ha portato a ventimila).

Con la cessazione dell'efficacia di questa legislazione straordinaria con il 30 giugno scorso, mentre si è provveduto, con l'approvazione della legge per le aree depresse nel Mezzogiorno d'Italia, per evitare un vuoto legislativo, non si è provveduto, invece, per le aree depresse del centro-nord, per le quali il Governo ha presentato un disegno di legge a questo ramo del Parlamento, ma del quale non è stata ancora iniziata la discussione. Verrebbe quindi a crearsi un vuoto legislativo per tutte le aree depresse del centro-nord, vuoto legislativo che potrebbe protrarsi fino a quando il Parlamento non avrà approvato il nuovo disegno di legge recentemente presentato dal Governo; vuoto legislativo che si presume possa durare fino alla fine dell'anno corrente perchè si comincerà a discutere quel provvedimento alla ripresa dei lavori, ad ottobre; quindi l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento comporterà certamente alcuni mesi.

Per evitare questo vuoto legislativo e quindi, un danno alle aree depresse del centro-nord, nelle quali in questo periodo, non essendo in vigore queste agevolazioni, non sorgerebbero nuove iniziative turistiche, artigianali, commerciali, alberghiere, alcuni altri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno presentato un semplicissimo disegno di legge in cui si prevede di mantenere in vita l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635. Questo disegno di legge è stato approvato, col voto favorevole di tutte le correnti politiche, dalla Camera dei deputati.

Io credo, che dato lo scopo che si prefigge, non si possa non essere d'accordo nell'approvarlo anche in questa Commissione. Si potrà discutere sui metodi con cui si legifera in questi settori, per cui è stata approvata la legge per il Mezzogiorno d'Italia mentre non è stata approvata quella per le aree depresse del centro-nord e mentre è in atto una programmazione nazionale, alla quale dovrebbero adeguarsi tutti questi provvedimenti.

M A M M U C A R I . Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame stabilisce una serie di benefici compresi negli interventi straordinari a favore dei territori depressi del centro-nord, previsti nel disegno di legge organico governativo già presentato al Senato. A mio giudizio, se dovessimo procedere in modo siffatto, di fronte ad un provvedimento che deve rinnovare e, direi, ampliare tutta la delicata materia, non so come potremmo poi affrontare in maniera organica i problemi di fondo che hanno una dimensione non soltanto territoriale. Non vorrei, cioè, che dopo l'approvazione del disegno di legge Zanibelli ci trovassimo di fronte ad una situazione abbastanza peregrina, nel senso che fossero presentati nuovi provvedimenti per tutte le questioni comprese nel disegno di legge per gli interventi straordinari nel centro-nord, svuotando praticamente di ogni contenuto il dibattito che si dovrà svolgere in occasione dell'esame di quest'ultimo. D'altra parte, se dovessimo procedere su tale strada, credo che non riusciremmo a realizzare un lavoro positivo, giacchè mancheremmo di una visione organica dei singoli problemi e di una concatenazione tra le questioni attinenti agli interventi in favore delle piccole e medie imprese e quelle riguardanti gli altri settori. Gli investimenti non possono essere fine a se stessi, nè possono trascurare il contesto delle situazioni in cui si deve intervenire. Nel disegno di legge che dovremo affrontare alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, sebbene esso, negli orientamenti che si propone, non sia accettato dal nostro gruppo, v'è almeno una organicità circa la linea che si vuol seguire, nel senso che la serie di provvedimenti previsti sono fra di loro concatenati.

Con esso, d'altra parte, non si interviene a favore delle piccole e medie imprese in maniera avulsa dalla definizione e delimitazione delle zone depresse, giacchè è specificato che il Comitato dei ministri presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno stabilisce quali siano le parti dei Comuni o delle Province o delle Regioni in cui gli interventi stessi devono essere realizzati. Nel provvedimento oggi al nostro esame, invece, manca tale premessa essenziale, per cui non si sa dove saranno attuati i benefici in esso previsti.

S A L A R I , *relatore*. Il disegno di legge non fa che prorogare il primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635.

M A M M U C A R I . All'articolo 1 del disegno di legge organico, invece, è detto molto chiaramente che il Comitato dei ministri stabilisce secondo un certo criterio, quali sono le zone depresse, precisando che esse possono anche non riferirsi all'intero territorio di Comuni o Province. Non solo, ma si aggiunge che gli interventi nel settore industriale devono tenere conto delle caratteristiche ambientali delle zone in cui si dovranno sviluppare quelle attività sulle quali sarà più opportuno puntare. Il provvedimento, dunque, nella logica del presentatore, ha una sua organicità.

La seconda osservazione che sento l'obbligo di fare è che la stessa natura degli stanziamenti è stabilita, come per gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, in base ad un programma organico e ad uno studio della natura degli interventi medesimi in modo che siano indirizzati, secondo le esigenze, verso questo o quel settore. Col provvedimento sottoposto al nostro esame, invece, noi adottiamo un metodo diverso: si stabilisce, cioè, uno stralcio di provvidenze per un determinato campo di attività, senza un coordinamento con le provvidenze previste e gli orientamenti seguìti per gli altri settori.

La terza osservazione che desidero fare, nel merito del provvedimento, riguarda la definizione delle piccole e medie industrie. Se non riusciamo a chiarire tale concetto, si corre il rischio che la politica degli incentivi non vada incontro alle vere piccole e medie imprese — che sono sempre manifatturiere — ma finisca per agevolare altre attività industriali che non rientrano in tale categoria. Purtroppo, poichè esempi di questa natura si sono già avuti, soprattutto nell'Italia meridionale e nella stessa regione laziale, ritengo che sia necessario giungere ad

una chiara definizione, anche in vista della discussione del disegno di legge organico di iniziativa governativa sulla politica degli incentivi nel centro-nord, stabilendo parametri e un preciso criterio economico. In quest'ultimo provvedimento la natura delle piccole e medie imprese è collegata alla trasformazione di prodotti di carattere locale, mentre nel disegno di legge in esame si fa riferimento esclusivamente alla legge del 29 luglio 1957, estensiva, quest'ultima, delle precedenti norme stabilite per gli interventi nel centro-nord. (E a questo punto debbo rilevare che sarebbe stato opportuno — analogamente a quanto si è fatto per la Cassa del Mezzogiorno — avere un bilancio anche degli interventi realizzati nel centro-nord, perchè attualmente, mancando una qualsiasi pubblicazione, non sappiamo come la legge abbia operato e se abbia determinato quelle trasformazioni e quei miglioramenti che si prefiggeva). Ad ogni modo, anche nel disegno di legge governativo, la dizione è estremamente vaga, giacchè non è specificato esattamente quali sono le medie e piccole industrie e quale attività debbano svolgere in collegamento con le caratteristiche ambientali.

Ho ritenuto opportuno svolgere tali osservazioni circa il metodo della presentazione di un provvedimento settoriale, mentre il Parlamento attende di discutere un disegno di legge organico su tutta la materia.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari intende sollevare una pregiudiziale?

M A M M U C A R I . Più che di una pregiudiziale, si tratta di osservazioni in merito al provvedimento.

P I R A S T U . No, non facciamo una questione pregiudiziale; tanto è vero che alla Camera il disegno di legge è stato approvato anche dal nostro Gruppo.

Il problema che sollevava il senatore Mammucari, e che ho sollevato ieri, è un problema effettivamente molto serio e molto importante. La Commissione deve esaminare un disegno di legge che è stato presentato il 26 maggio 1965 e che prevede interventi a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. È un disegno di legge organico, almeno nelle intenzioni del proponente, che regola tutta la materia di questi interventi, portando alcune innovazioni nei confronti delle leggi precedenti. Mentre è in discussione dinanzi al Senato questo disegno di legge, alcuni deputati presentano un altro disegno di legge che si riferisce soltanto a un aspetto del problema, con questa giustificazione: poichè la legge scade il 30 giugno, si deve impedire una lacuna legislativa, e bisogna in modo assoluto approvarlo.

Ora, effettivamente, questo è un modo di procedere inaccettabile, e che non è casuale, perchè ci sono molti precedenti. Nel momento in cui è necessaria una programmazione, in cui è necessario un coordinamento, e mentre abbiamo in discussione questo problema, ecco che ci viene presentato un ennesimo disegno di legge di carattere settoriale.

Questo disegno di legge di carattere settoriale che cosa prevede? Prevede la proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni; le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto che vengono a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, sono esenti per dieci anni, dall'entrata in vigore della legge attuale, da ogni tributo diretto sul reddito. Quindi la norma stabilisce un'agevolazione fiscale, e la stabilisce nelle zone che sono definite depresse dal Comitato dei ministri, dato che questo è il meccanismo in vigore per la delimitazione delle zone d'intervento. Solo che questa nuova legge che ci viene presentata, dà alcuni criteri per stabilire le zone depresse che nella precedente legge non erano indicate.

Ora questa agevolazione alle piccole industrie è una cosa grave, anche perchè il criterio di identificazione delle piccole industrie è quello stabilito nella legge del 1957: cioè si considerano piccole industrie le aziende che non hanno una mano d'opera impiegata che superi i cento operai. Quindi il parametro si riferisce soltanto al numero degli operai. Una legge successiva, che integra quella

del 1957, porta da cento a 500 il numero degli operai, solo per i comuni minori.

Ora e possibile definire la piccola industria soltanto sulla base del numero degli operai? Che significato ha questo, oggi, in cui ci sono industrie con un altissimo impiego di capitale e con macchinari tutti automatizzati che consentono l'impiego di uno scarsissimo numero di operai? Quindi questo criterio è profondamente sbagliato. Pertanto non solo si pone il problema cui, giustamente, ha accennato il senatore Mammucari di stabilire il criterio di definizione della piccola industria, ma debbo dire che il criterio stabilito nel 1957 era errato; e noi oggi, con la proroga della legge, lo confermiamo. Ma v'è di più: con questa legge si continua nella solita politica degli interventi straordinari: interventi straordinari per il Mezzogiorno, interventi straordinari per tutte le zone che il Comitato dei ministri giudica depresse e che possono estendersi ad una notevole parte dell'Italia. Noi non possiamo accettare questo concetto dell'intervento straordinario che, dal Mezzogiorno, viene ora esteso a una parte indeterminata dal nostro Paese. E con questa legge tale criterio verrà portato avanti e prorogato.

Quindi anche questa è una delle ragioni per le quali noi non possiamo essere favorevoli al provvedimento.

C'è però l'argomento della scadenza della legge in vigore al 30 giugno 1965, per cui si possono determinare delle situazioni difficili e gravi.

Ma a ciò si poteva provvedere con una legge di proroga che durasse fino alla fine dell'anno in corso.

S A L A R I , *relatore*. È questa.

P I R A S T U . Ma non è questa. Il disegno di legge in esame si riferisce a una parte della legge sulle zone depresse del centro-nord, non a tutta la disciplina.

S A L A R I , *relatore*. È una fortuna.

P I R A S T U . E una fortuna, concordo con lei; ma allora facciamo una proroga. L'unico argomento valido che il relatore ha portato è quello della scadenza della legge. Facciamo una proroga, ma limitata nel tempo, per sei mesi, e non prefiguriamo altri interventi straordinari. Quando, nell'articolo 1, si dice che « saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 1968 », si prefigurano altri interventi straordinari, prima che il Senato li abbia approvati. O questa legge dura fino al 1968, oppure ci saranno altri interventi straordinari.

Per tutti questi motivi mi sembra che il disegno di legge in esame non possa trovare, così come è formulato, l'assenso della Commissione. Si possono trovare altre forme per coprire il breve periodo che ci separa dall'esame del disegno di legge organico, cui peraltro siamo contrari.

Questo mi sembrava doveroso dire, tralasciando, naturalmente, tutta la polemica sugli interventi straordinari che abbiamo fatta in occasione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, e che si può ripetere, a maggior ragione, per questo provvedimento. Per esempio, la definizione delle zone depresse è assolutamente inaccettabile. Penso che noi non possiamo essere d'accordo su questo disegno di legge; e quindi confermo quanto ha detto sull'argomento il senatore Mammucari.

F R A N Z A . Io non nutro le preoccupazioni dei colleghi di parte comunista, ma la ragione della mia perplessità deriva dal fatto che mi sembra non vi sia una correlazione tra la legge richiamata e il provvedimento che dovremmo approvare. Poichè, per quanto mi sembra di ricordare, l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 sostanzialmente fissava le modalità per il reperimento dei fondi e per la distribuzione secondo le finalità previste, l'articolo 1 del testo in esame dovrebbe avere la seguente formulazione: « Sono richiamate in vigore le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 653 ».

Infatti, se tali disposizioni per una norma contenuta nella stessa legge n. 635, sono andate a scadere con il 30 giugno del cor-

rente anno, ci troviamo di fronte ad uno di quei casi in cui non v'è continuità dell'azione legislativa, in quanto la scadenza del termine ha fatto perdere efficacia alle disposizioni particolari contenute nel citato articolo 8, pur permanendo la norma di una legge quale quella che fu approvata il 29 giugno 1957. In altri termini, esiste sostanzialmente una legge, ma non esiste operatività della stessa, non esiste intrinseca validita delle norme in essa contenute. Per potere richiamare in vigore le agevolazioni della legge scaduta il 30 giugno, è necessario che il nuovo provvedimento richiami espressamente quelle norme e le faccia rivivere.

B E R T O L I . Sono perfettamente d'accordo con i rilievi di merito mossi dai colleghi del mio Gruppo. Per mio conto, desidero fare un'osservazione sulla formulazione dell'articolo 1, che mi sembra per lo meno strana. Dire che « i benefici sono concessi con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale . . . », mi pare che non significhi assolutamente nulla. Evidentemente i presentatori del disegno di legge avevano in mente il provvedimento di cui hanno già parlato i colleghi che mi hanno preceduto, tuttavia la dizione comporterebbe che lo stesso disegno di legge perda di efficacia nell'ipotesi che fosse stabilito dal Parlamento un qualsiasi provvedimento che tratti di opere straordinarie, anche prima, quindi, dell'approvazione del disegno di legge organico governativo.

D'altra parte, mi pare evidente che qualsiasi legge che intende organizzare in maniera diversa e più organica tutta la materia, conterrà una norma riguardante la decadenza delle leggi precedenti e stabilirà che, dal momento della sua entrata in vigore, tutte le altre vengono a perdere di validita. Ritengo pertanto che anche dal punto di vista formale, il provvedimento non possa essere accettato e che occorra mettere un termine preciso alla sua efficacia: la Commissione è libera di decidere la data, ma non può accettare una dizione che si riferisce a non meglio precisate « nuove disposizioni ».

B O N A C I N A . Onorevole Presidente, premesso che in fin dei conti io speravo in una rapida discussione ed approvazione del disegno di legge globale, debbo dire che concordo con i rilievi formali mossi dal senatore Bertoli e che avrei di gran lunga preferito che all'articolo 1 si fosse posto un termine di proroga puro e semplice, anzichè una dizione che dice poco o nulla. Ciò nonostante il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento. A corollario di tale iniziativa e dell'assenso ad essa dato dal Governo, desidero però fare alcune osservazioni, sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario.

A parte l'esperienza non positiva della legge sugli interventi per le zone depresse del centro-nord (i 420 miliardi con essa stanziati non sono assolutamente riusciti a tonificare la situazione), che cosa è successo nel periodo di bassa congiuntura nei confronti delle piccole e medie iniziative industriali e delle imprese artigiane espressamente citate dalla legislazione di incentivazione? È successo che esse hanno maggiormente pagato lo scotto della recessione. Qualsiasi parlamentare di un collegio del Nord — in particolar modo di quelle zone in cui più impetuoso è stato lo sviluppo piccolo-industriale e artigianale, come la Brianza, parte del Piemonte e del Veneto — ha dovuto constatare che, purtroppo, la recessione si è abbattuta in forma assai pesante su tali attività, tanto più pesante in quanto le agevolazioni strettamente tributarie che continuano ad applicarsi in loro favore non hanno neppure lontanamente compensato la restrizione del credito generale e soprattutto del credito specializzato a tasso agevolato. Faccio tali osservazioni non già per dire ad ogni costo qualche cosa o per diminuire la necessità del provvedimento in esame, ma soltanto per rilevare come si continui in un certo spirito legislativo che invece dobbiamo assolutamente abbandonare. In quale rapporto, dunque, sta questo disegno di legge con l'esperienza che abbiamo maturato, nel momento in cui il vero problema

non è tanto di creare nuove iniziative industriali (salvo che nel settore alberghiero e turistico, dove c'è veramente bisogno di nuovi impianti), quanto di salvare le piccole iniziative industriali e artigianali che stanno andando a pezzi e per le quali non ci sono sul mercato estero e interno mezzi finanziari e creditizi sufficienti a rimetterle in vita? Dinanzi a tale situazione e non potendo più fare conto dei famosi 100 miliardi, che sappiamo tutti come sono stati utilizzati, io mi domando quale è il vero e concreto significato del provvedimento: se, cioè, esso non abbia un significato anomalo rispetto alla rovinosa situazione in cui si trova una serie di piccole industrie.

Vorrei pertanto esortare il Governo — anche se so che le mie sono parole al vento — a fare in modo che quando esprime l'assenso ad iniziative del genere della proposta di legge all'esame, lo faccia tenendo conto di tutti gli aspetti del problema, in modo particolare degli aspetti congiunturali più delicati.

Ritengo che qui non si pone un problema di copertura, anche perchè abbiamo già altre volte risposto negativamente alla domanda. È certo però che in prospettiva si verifica un minore afflusso di risorse al bilancio dello Stato non già in dipendenza delle agevolazioni (se esse non ci fossero, non ci sarebbero neppure le industrie), ma per il fatto che le industrie già esistenti si trovano nella condizione di non poter produrre più reddito e di non potere, quindi, creare quella siuazione economica di cui la pubblica finanza poi si avvale per i famosi effetti moltiplicatori che conosciamo.

È questo il fenomeno economico più complesso che sottopongo all'attenzione del Governo, concludendo che approveremo il disegno di legge con le raccomandazioni che mi sono permesso di fare.

B O S S O . Condivido quasi completamente le osservazioni fatte dai due oratori che mi hanno preceduto: criticabile il parametro relativo alle piccole industrie, criticabilissimo l'articolo 1, però non vorrei che il meglio fosse nemico del bene. Se noi non approviamo oggi questo disegno di legge ci troviamo di fronte a un periodo di carenza. Quindi penso sia opportuno approvarlo così com'è, tanto più che sappiamo tutti che stiamo per esaminare e discutere un provvedimento nuovo che porrà rimedio a questa situazione.

B O N A C I N A . Vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo. Nel disegno di legge, tra le imprese ammesse ai benefici previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, che qui s'intende prorogare, troviamo anche le imprese di trasporto, che mi sembra non siano indicate nella legge precedente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* « Imprese per il trasporto a funi », come dice la legge iniziale: bisognerà correggerlo.

P R E S I D E N T E . Però qui, nella proposta di legge Zanibelli ed altri, non si parla di trasporto « a funi ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ripeto, bisogna correggere la dizione, perchè si riferisce al trasporto « a funi ».

S A L A R I , *relatore.* Ringrazio gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione e che hanno portato tutti un notevole contributo alla migliore comprensione di questo disegno di legge. Mi pare però di poter rispondere alle osservazioni fatte da taluni sulla sostanza, e sulla forma da altri, che si tratta di preoccupazioni che non trovano, in concreto, piena rispondenza nella realtà.

Al senatore Mammucari debbo far presente che le sue osservazioni, basate essenzialmente su discordanze tra il disegno di legge presentato dal Governo per i nuovi interventi straordinari sulle aree depresse del centro-nord, e questo disegno di legge, avrebbe avuto ragion d'essere se questo disegno di legge avesse seguitato ad avere efficacia dopo che sarà approvato il nuovo strumento legislativo. Ma l'attuale provvedimento cadrà automaticamente con l'entra-

ta in vigore della legge che il Governo ha presentato; quindi tutte le preoccupazioni mi sembrano assolutamente fuori luogo.

M A M M U C A R I . Si prefigura l'approvazione di un disegno di legge che è ancora in discussione al Senato.

S A L A R I , *relatore*. Quella è una cosa che ancora deve avvenire. Così pure le osservazioni fatte con tanto calore e con tanto acume — come è sempre solito fare — dal senatore Pirastu, mi sembra che urtino contro una contraddizione, perchè mentre il senatore Pirastu critica, e anche giustamente, alcuni criteri della legge in vigore fino al 30 giugno, per insorgere contro questa piccola norma che si propone soltanto di prorogare brevemente un articolo di quella famigerata legge, egli ha poi sostenuto che sarebbe stato opportuno prorogare tutta quella legge che è superata dai tempi, dalle condizioni sociali, eccetera. Mi pare quindi che questa soluzione di prorogare una sola norma per un limitato periodo di tempo, per evitare un vuoto legislativo, per non pregiudicare quelle iniziative che potrebbero sorgere in determinate situazioni, sia il male minore, ammesso che si tratti veramente di un male.

Ritengo quindi che queste preoccupazioni di natura sostanziale non trovino rispondenza nel contenuto di questa norma.

Per quel che riguarda, poi, le osservazioni di natura formale fatte dai senatori Franza e Bertoli, certamente non posso che condividerle perchè si tratta di una formulazione abbastanza infelice; però tra questa formulazione infelice e una reiezione di questa norma e il conseguente rinvio alla Camera, che chiude i suoi lavori e che non potrà riesaminare il disegno di legge che a ottobre, mi sembra che la soluzione più saggiamente patriottica sia l'approvarlo così com'è, pur riconoscendone tutti i difetti sostanziali e formali, augurandoci che la nostra approvazione non faccia aggravare talune situazioni che già si verificano.

B O S S O . Ancora un chiarimento: insomma, qui si proroga soltanto un comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635. Quindi mi sorge il dubbio che le eventuali nuove industrie che dovessero sorgere in futuro non possano essere comprese nei benefici previsti nella legge.

S A L A R I , *relatore*. I benefici previsti sono concessi per le nuove imprese.

B O S S O . Siccome non viene prorogata la parte che riguarda la definizione delle imprese . . .

S A L A R I , *relatore*. È chiaro che la norma parla di nuove imprese.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, come sempre succede quando si prende ad appassionarsi di un argomento, credo che si stiano facendo le cose più grandi di quanto in realtà non siano. I proponenti del disegno di legge — è detto anche nella relazione presentata alla Camera dei deputati — avevano presente che pende dinanzi al Parlamento il provvedimento di iniziativa governativa, che al Senato porta il n. 1215, profondamente innovatore nella legislazione sulle aree depresse. Innovatore perchè, ad esempio, introduce per la prima volta il criterio dei finanziamenti a tasso agevolato in favore delle piccole e medie imprese industriali e per le attività artigianali, criterio che non era conosciuto dalla precedente legislazione; innovatore perchè cancella tutte le zone depresse così come il Comitato dei ministri le era andate sino ad ora identificando attraverso un decreto, e le ridisegna in conformità di criteri precisi. A rigore noi oggi non siamo in grado di stabilire quali saranno le zone che verranno dichiarate depresse a seguito dell'applicazione della nuova legge dopo che essa sarà stata approvata, che estensione avranno, se coincideranno o meno con le aree precedentemente dichiarate depresse e se in parte le escludranno.

Appare evidente pertanto che legiferare in maniera definitiva mentre pende un provvedimento di tal fatta diventa assurdo, se non contestualmente al nuovo testo. Senonchè il 30 giugno è intervenuta la scadenza

della legge n. 635, e il relatore ricordava che in conseguenza di cio si è verificata una lacuna legislativa. Andando al concreto, pensate voi che vi possano essere degli operatori che, in pendenza del prossimo provvedimento organico, si mettano a dare inizio a nuove attivita? E molto difficile che ciò accada, perchè è chiaro che l'operatore vorrà potere usufruire, oltre che delle agevolazioni fiscali, anche degli eventuali finanziamenti agevolati. Non solo, ma nessuno è in grado di potere stabilire in che modo deve muoversi fino a che non saranno designate le nuove zone depresse, in base ai precisi criteri previsti dal disegno di legge governativo.

Il vuoto legislativo determina, quindi, sicuramente una *vacatio* di iniziative, la quale perdurerà fino a quando non avremo risolti i problemi che la legge solleva. Nel frattempo, però, succede che l'efficacia della precedente legge ha avuto termine il 30 giugno. Non dovete dimenticare, onorevoli colleghi, che la legge n. 635 dispone agevolazioni tributarie non soltanto per attività industriali e artigiane, ma anche per attività tipiche come quelle delle zone di montagna funiviarie, slittoviarie, scioviarie, cioè dei trasporti a fune, e per quelle degli alberghi. Scadute il 30 giugno tali norme e non essendo ancora stata terminata un'opera intrapresa uno o due anni prima, perchè, ad esempio, l'inverno è stato più lungo del previsto e ha impedito i lavori o per qualsiasi altra ragione e poichè per avere diritto all'a esenzione fiscale v'è bisogno di una attestazione della Camera di commercio che la attività ha avuto effettivamente inizio, molti operatori si troverebbero nella condizione di non potere più usufruire di quei benefici in funzione dei quali avevano dato inizio alla loro opera. O per lo meno essi si troverebbero con un certificato recante una data successiva al 30 giugno 1965 che porrebbe all'Ufficio fiscale il problema se, essendo scaduta la legge, essi possano ancora beneficiare di quelle provvidenze.

Questo e il fatto limitato, al quale il disegno di legge intende ovviare e in tal senso il Governo ha aderito all'iniziativa. Nè il Governo ritiene che, pendente il provvedimento organico con tutte le agevolazioni e i finanziamenti in esso previsti, vi sia qualcuno che oggi voglia intraprendere una nuova attività, mentre è del parere che quanti l'abbiano intrapresa e per ragioni varie non conclusa entro il 30 giugno, proprio perchè si trovano ad essere in un periodo di saldo fra una legislazione ed un'altra, non debbano essere abbandonati alla discussione dell'interpretazione, che io ritengo possa dare adito anche allo scadimento del beneficio. Entro tali limiti, io ho già detto all'altro ramo del Parlamento che il Governo non può non acconsentire al provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le altre questioni qui sollevate, ritengo che sia più opportuno attendere il nuovo disegno di legge governativo, durante la cui discussione si riaprirà tutto il discorso per vedere se esso sia idoneo o meno a delimitare il concetto di piccola industria attraverso il criterio del massimale del finanziamento, anzichè mediante il dato puramente numerico dei dipendenti occupati. Mi pare chiaro pertanto che il contenuto pratico e reale della norma in discussione stia proprio nel fenomeno tributario che ho indicato.

F O R T U N A T I . Se gli operatori avevano iniziato l'opera prima della scadenza della legge, non vedo come possano correre il rischio di non usufruire più dei benefici.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho già detto che il competente ufficio deve avere l'attestazione della Camera di commercio che l'attività ha avuto effettivamente inizio. Si tratta, dunque, di una operazione a saldo, che ha ragione di essere anche perchè noi ci occuperemo ancora della legislazione delle aree depresse del centro-nord. Se fossimo di fronte ad una soluzione definitiva, potremmo anche passare sopra alla questione, ma poichè siamo in procinto di ristrutturare e impostare *ex novo* il problema degli incentivi nelle aree

depresse del centro-nord, non si vede per quale ragione coloro che vengano a trovarsi in questa strettoia non possano avvalersi delle provvidenze di cui si sono avvalsi i loro immediati predecessori e di cui si avvarranno gli immediati successori.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bertoli, posso anche capirle; tuttavia, considerato il fondamento del disegno di legge, non mi pare che valga la pena di rinviarlo alla Camera dei deputati per una modifica.

B E R T O L I . A mio parere occorre fissare un termine preciso, altrimenti la legge, oltre che scorretta, sarà anche assurda!

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda infine gli « impianti di trasporto » l'interpretazione che si debba trattare di trasporto a fune si evince, senza la necessità di una precisazione, dal richiamo all'articolo della legge n. 635.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emante nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1965.

(*È approvato*).

P I R A S T U . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge, per le ragioni prima esposte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la Cooperativa marinara Garibaldi » (1231)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio e altri: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la Cooperativa marinara Garibaldi », già approvato dalla Camera dei deputati.

B O N A C I N A . Chiedo all'onorevole Presidente se è possibile rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari